

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05514/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5514 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Luciana Zangrilli, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele De Girolamo,
Raffaele Boianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Viviana Callini in Roma, via Archimede 10;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per la
Provincia di Frosinone, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ministero
dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Laura Dell'Uomo non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- D.D.G. n. 90 del 20/02/2020 con cui è stata pubblicata la graduatoria di merito per la Provincia di Frosinone della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, nella parte in cui non figura il proprio nominativo (all. 1);

- Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 21/02/2020 prot. 0002388, con cui il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII° – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone ha comunicato alla ricorrente, a mezzo posta raccomandata, l'avvio della procedura amministrativa volta all'esclusione della domanda presentata dalla medesima dall'inserimento nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al DDG n. 2200 del 6/12/2019, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, per carenza dei requisiti indicati nell'art. 4 del D.D.G. n. 2200/2019 - Bando (all. 2);

- Decreto prot. n. 0000245 del 12/03/2020, notificato a mezzo posta racc. A/R in data 20/03/2020, con cui il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII° – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla procedura per la Provincia di Frosinone di cui al DDG n. 2200 del 6/12/2019, per carenza dei requisiti indicati nell'art. 4, punto 2 lettera c) del D.D.G. n. 2200/2019 (all. 3);

- nonché di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale,

ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente;

previa declaratoria in via cautelare

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

- in via principale, per effetto dell'annullamento degli atti impugnati, del diritto della ricorrente a essere ammessa alla procedura selettiva per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, se del caso anche con riserva, e per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento che consenta alla stessa di essere valutata come candidata idonea nella predetta procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizie, con conseguente collocamento nella graduatoria di merito con il punteggio spettante;
- in subordine con l'ulteriore condanna in forma specifica, in via subordinata rispetto all'accoglimento delle domande principali, di ammettere con riserva la ricorrente alla procedura di internalizzazione dei servizi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ZANGRILLI LUCIANA il 15\10\2020 :

- DECRETO DIPARTIMENTALE N. 686 DEL 16/06/2020, PUBBLICATO SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE IN DATA 18/06/2020 con cui è stata pubblicata e approvata la graduatoria nazionale, finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, nella parte in cui non figura il proprio nominativo;
- nonché di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al DDG n. 2200 del 6/12/2019, per carenza dei requisiti indicati nell'art. 4 del bando.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Il ricorso è infondato.

L'art. 4 del bando di concorso in questione prevedeva tra i requisiti di ammissione “*c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa*”.

Tra i documenti inviati dalla ricorrente, al fine della partecipazione alla procedura in esame, vi era la sentenza n. 1682/2009 del Tribunale di Frosinone con la quale è stata riconosciuta alla stessa <*l'inabilità lavorativa pari al 100%*>.

In particolare, la ricorrente aveva adito il Tribunale per il riconoscimento della pensione di inabilità totale, e il CTU, chiamato a esaminare la ricorrente, ha concluso ritenendo che la ricorrente soffriva delle seguenti patologie “*Connettivite indifferenziata. Spondilodiscoartrosi cervico-lombare. Ernia discale L5-S1 in soggetto con protusione discale L4-L5. Osteofitosi lombare. “Asimetria arcata costale dx con improntatura epatica*”, e ha concluso ritenendo la ricorrente inabile

al lavoro.

Dato che la pensione d'inabilità spetta in virtù dell'assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, il suo riconoscimento non è compatibile con nessun tipo di attività, che si tratti di lavoro autonomo, parasubordinato o dipendente, saltuario o meno, l'Amministrazione ha correttamente ritenuto non sussistere, in capo alla ricorrente, il requisito ex art. 4 del bando.

Nessun rilievo poi può avere il nuovo verbale Inps, del 25 agosto 2020, che riconosce una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 46%, posto che i requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali debbono essere posseduti al momento della domanda di partecipazione e, nel caso in esame, la ricorrente era inabile al lavoro al 100%.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO